



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SICILIA

Legge n° 3 del 30/01/2026

BUR n°6 del 02/02/2026

(Scadenza
03/04/2026)

Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli
eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026.

La legge regionale, che prevede interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 7 , che per i motivi di seguito specificati, eccede dalle competenze statutarie della Regione siciliana, ponendosi in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e previdenza sociale, di cui all'articolo 117, secondo comma lettere e) ed o) della Costituzione.

La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale in esame dispone che, in considerazione dello Stato di emergenza dovuto alla calamità, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, gli interventi previsti dalla medesima disposizione regionale non sono subordinati alla regolarità contributiva fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia.

La norma, dunque, prevede fino al 31 dicembre 2026 l'esonero dei beneficiari degli interventi dall'obbligo di regolarità contributiva DURC, senza tuttavia prevedere una puntuale delimitazione dell'ambito soggettivo della deroga, risultando, di conseguenza, formulata in termini estremamente generici e indifferenziati, determinando il

contrasto con la normativa statale rinvenibile nell' articolo 31, comma 8bis del DL n.69/2013e negli articoli 94 e ss. Del d.lgs. n. 36/2023, che configura il DURC quale requisito essenziale sia per l'erogazione di contributi sia per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ossia di disposizioni riconducibili alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e previdenza sociale.

La giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni ritenuto illegittime analoghe deroghe generalizzate adottate da altre regioni, precisando che la regolarità contributiva non può essere elusa neppure in presenza di interventi emergenziali, se non in ipotesi rigorosamente motivate e circoscritte (ex multis C. Cost. n.141/2020). La Corte costituzionale ha infatti considerato illegittime le norme regionali che prevedono generalizzate deroghe agli obblighi di regolarità contributiva e a quello della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Ciò in quanto simili soluzioni rischiano di incidere "su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l'obbligo di presentazione del DURC. In particolare, l'esenzione potrebbe scattare anche quando si tratti di lavoro e legislazione sociale, settore in cui, con giustificato rigore, si impone sempre la presentazione del DURC, nonché allorquando il beneficiario sia, sì, finanziato dalla Regione, ma con il concorso di contributi europei, così entrando in conflitto con il d.l. n. 2023 del 2005, come convertito con la legge n. 266 del 2005, che, in presenza di tali contributi, esigono sempre la presentazione del documento".

La prevista deroga alle disposizioni riguardanti il documento di regolarità contributiva DURC, prevista dal comma 7 dell'art. 1 della legge in esame, contrasta con l'articolo 117, secondo comma, lett. e) e o) della Costituzione, in quanto interviene nelle materie "previdenza sociale" e "tutela della concorrenza", rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.

La disposizione regionale, infatti, potrebbe determinare effetti distorsivi per la concorrenza per le altre imprese operanti sul territorio nazionale, anche in considerazione della non esatta perimetrazione dei beneficiari delle misure di finanziamento.

Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 7, deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione